

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 2.000,00 AL SIG. CORDA NINNI INFLITTAGLI SEGUITO GARA POL. ALGHERO/VILLACIDRESE DEL 28.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. GAUTIERI CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FERALPISALÒ/OLBIA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)

La C.G.F. prende atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Carmine Gautieri e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA FANO ALMA J./GUBBIO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio di Gubbio (Perugia) riduce la sanzione dell’ammenda a € 4.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BORGHETTI PIERLUIGI SEGUITO GARA TERNANA/VIRTUS LANCIANO DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BUGLIO FRANCESCO SEGUITO GARA FOLIGNO/ALESSANDRIA DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Alessandria Calcio 1912 di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA TERNANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE DANUCCI CIRO;**
- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE TOZZI BORSOI ROMANO;**
- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE VISI STEFANO, INFLITTE SEGUITO GARA RAVENNA/TERNANA DEL 12.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALZI GIAMPAOLO SEGUITO GARA PERGOCREMA/LECCO DEL 12.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

0

8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALORI SIMONE SEGUITO GARA TARANTO/PROTOGRUARO SUMMAGA DELL'11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal Taranto Sport S.r.l. di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete